

RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA

rivista mensile di dottrina,
giurisprudenza e legislazione

diretta da
Giovanni Iudica - Ugo Carnevali

| estratto

La diffusione di immagini di un processo penale: limiti e condizioni

di Sabrina Peron



GIUFFRÈ EDITORE

| 33 DIGNITÀ DELLA VITTIMA E LIMITI ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE ALTRUI

TRIB. VARESE, 10 LUGLIO 2010, N. 982 - G.U. BUFFONE

Diritti della personalità - Privacy (tutela della) - Pubblicazione immagini processo - Mancato consenso della parte - Lesione riservatezza - Sussistenza.

(COST. ART. 2; C.P.P. ART. 471; C.P.P. DISP ATT. ART. 147; D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196, ART. 137)

Colui che violi il diritto alla riservatezza per aver divulgato immagini relative ad un processo penale, senza l'espreso consenso alla divulgazione prestato dalla vittima del reato, è responsabile civilmente per il fatto illecito commesso e, in presenza di un'eventuale domanda inibitoria, può essere destinatario di un provvedimento che decreti la cessazione dell'abusivo utilizzo dell'immagine altrui: la riservatezza della parte lesa dal reato è preminente rispetto finanche all'interesse pubblico della notizia (che permetterebbe, ex art. 137, comma 3, cod. privacy, al giornalista di diffondere, nei limiti del diritto di cronaca e dell'essenzialità dell'informazione, dati personali anche senza il consenso degli interessati), posto che la vittima ha già subito le conseguenze dannose del crimine e non deve subire ulteriori sfregi alla propria persona, quale effetto indiretto che conseguirebbe ad un'indiscriminata liberalizzazione delle attività giornalistiche e di cronaca. La « dignità della vittima » nel processo penale costituisce un momento talmente delicato da generare una sorta di « ispessimento » della tutela ordinaria, cosicché il guscio che protegge il diritto viene ad essere avvolto da una coltre più solida. Si tratta, dunque, di una particolare forma della tutela del diritto alla riservatezza, vale a dire il diritto a non vedere appresi e diffusi dati e notizie relativi alla propria sfera privata.

[In senso conforme App. Milano, 14 marzo 1995; Trib. Milano, 19 febbraio 1999]

 [La sentenza si legge in www.giuffre.it/riviste/resp]

LA DIFFUSIONE DI IMMAGINI DI UN PROCESSO PENALE: LIMITI E CONDIZIONI

di **Sabrina Peron** – *Avvocato in Milano*

La riservatezza della parte lesa dal reato è preminente rispetto finanche all'interesse pubblico della notizia, posto che la vittima ha già subito le conseguenze dannose del crimine e non deve subire ulteriori sfregi alla propria persona quale effetto indiretto che conseguirebbe ad una indiscriminata liberalizzazione delle attività giornalistiche e di cronaca.

Sommario 1. La tutela delle immagini nel processo penale. — 2. Il risarcimento del danno da violazione d'immagine.

1. LA TUTELA DELLE IMMAGINI NEL PROCESSO PENALE

L'art. 471 c.p.p., al comma 1, stabilisce il principio generale della pubblicità delle udienze, a pena di nullità delle medesime. In ciò la legge ribadisce un precetto antico: l'udienza è pubblica, e l'aula è luogo aperto al pubblico, senza che occorra a tal uopo uno specifico provvedimento.

Ciò posto, l'art. 147 disp att. c.p.p. statuisce che «*ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione*». La medesima norma statuisce altresì che l'autorizzazione possa essere data anche senza il predetto consenso, ma solo quando sussista «*un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento*». In ogni caso, il comma 3 ribadisce il divieto di ripresa o trasmissione delle «*immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto*».

In considerazione dell'impatto che alcuni *mass-media* — come la radio e la televisione — possono avere tanto sul corpo sociale, quanto sui protagonisti del processo, la legge prevede quindi che, per aversi tali forme di accesso al fatto con conseguente diffusione da parte dell'informazione, occorre una specifica autorizzazione del giudice ⁽¹⁾. Inoltre, poiché la «*disciplina normativa in materia di riprese audiovisive del dibattimento è ispirata a un criterio di temperamento delle opposte esigenze di riservatezza delle parti e di pubblicità dei giudizi penali, tale temperamento deve essere attuato tenendo anche conto delle differenti caratteristiche e della diversa invasività dei mezzi di ripresa e di diffusione delle attività dibattimentali; ne consegue che in una data situazione possa ammettersi il collegamento radiofonico, ma non la ripresa televisiva*» ⁽²⁾.

E così ad esempio, nell'ambito di tale quadro normativo, si è statuito che la «*divulgazione, mediante un programma televisivo avente ad oggetto un dibattimento penale, di fatti relativi alla vita privata di un testimone che si sia opposto espressamente alle riprese, costituisce violazione del diritto alla riservatezza, e quindi fatto illecito, quando, in relazione all'oggetto del processo e ai soggetti coinvolti, non sussista un interesse pubblico alla conoscenza nei dettagli delle relative vicende e quindi un legittimo esercizio del diritto di cronaca*» ⁽³⁾.

A ciò si aggiunga che il diritto all'immagine è un diritto assoluto, personalissimo ed inalienabile ⁽⁴⁾, che trova il suo fondamento dall'art. 2 e la cui disciplina è ricavabile

⁽¹⁾ Cfr. Cass. civ., 25 giugno 2002, n. 9249, in *Arch. civ.*, 2003, 455.

⁽²⁾ Trib. Milano, 19 febbraio 1999, in *Foro ambrosiano*, 1999, 208, con nota di L. BONESCHI, *Il grado di invasività come criterio di ammissione dei mezzi di ripresa dell'udienza penale*.

⁽³⁾ App. Milano, 14 marzo 1995, in *Danno resp.*, 1996, 629.

⁽⁴⁾ Cfr., Cass. civ., 17 febbraio 2004, n. 3014, in *Giust. civ. Mass.*, 2004. Si noti inoltre che secondo

giurisprudenza ormai consolidata «*nell'ambito dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della costituzione; trattasi quindi di diritti omogenei essendo unico il bene protetto*», così Cass. civ., 10 maggio 2001, n. 6507, in *Giust. civ.*, 2001, I, 2644.

dall'art. 10 c.c. e dagli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d'autore (l. 22 aprile 1941, n. 633). In particolare: l'art. 10 c.c. dispone l'illiceità dell'esposizione o della pubblicazione dell'immagine di una persona al di fuori dei casi consentiti dalle legge o, comunque, con pregiudizio al suo decoro o alla sua reputazione; gli artt. 96 e 97 l.a. precisano che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salvo che la riproduzione appaia giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, oppure, quando la riproduzione sia collegata a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico ⁽⁵⁾.

In questo contesto normativo e giurisprudenziale, il Tribunale di Varese, nell'interessante sentenza che qui si pubblica, ha a sua volta evidenziato come la *ratio* di tale norma risieda nella tutela della riservatezza della parte lesa dal reato, da considerarsi in via generale «*preminente rispetto finanche all'interesse pubblico della notizia, posto che la vittima ha già subito le conseguenze dannose del crimine e non deve subire ulteriori sfregi alla propria persona quale effetto indiretto che conseguirebbe ad una indiscriminata liberalizzazione delle attività giornalistiche e di cronaca*».

In particolare, nella fattispecie decisa dal Tribunale di Varese, era accaduto che durante il processo penale a carico di Vanna Marchi, tenutosi a Milano, la RAI acquisì le video-riprese del dibattimento, compresa anche la testimonianza integrale resa da una delle vittime delle truffe, la quale, però, negò il consenso alla divulgazione delle sue immagini. Malgrado ciò, la trasmissione «*Un Giorno in Pretura*» le divulgò ugualmente durante una puntata dedicata al caso giudiziario.

Il Tribunale di Varese ha anzitutto osservato come, omettendo di diffondere il nome e l'identità delle parti lese, il diritto di cronaca non avrebbe comunque subito alcun tipo di limitazione. Difatti, non solo il programma conservava vitalità ed interesse pure in assenza dei nome delle parti lese; ma altresì, «*nel particolare processo a carico di Vanna Marchi, l'intera attenzione del "pubblico" era concentrata sulla identità e sulla notorietà degli imputati, avendo interesse pubblico la notizia circa ciò che i rei "avevano fatto", "come lo avevano fatto", "se per averlo fatto venivano condannati". Era totalmente priva di interesse la notizia: "a danno di chi lo avessero fatto", essendo sufficiente un generale profilo identificativo (donne anziane)*».

È noto difatti che il diritto di cronaca, tutte le volte in cui ha a che fare con la riservatezza, deve misurarsi oltre che con i criteri generali di verità, continenza ed interesse pubblico, anche con quello dell'essenzialità dell'informazione, che va valutata in relazione all'intero contesto descrittivo per verificare la pertinenza di esso alla notizia relativa al dato sensibile.

Il Codice della *privacy* obbliga difatti il giornalista al giornalista ad applicare i principi etici della sua professione, raccogliendo le informazioni «*senza violenza o*

⁽⁵⁾ Cfr. Cass. civ., 11 maggio 2010, n. 11353, in www.dejure.giuffre.it, secondo la quale in tema di «*autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, le ipotesi previste dall'art. 97, l. 22 aprile 1941, n. 633, ricorrendo le quali l'immagine può essere riprodotta senza il consenso*

della persona ritratta, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione, di conseguenza, avendo carattere derogatorio del diritto alla immagine quale diritto inviolabile della persona tutelato dalla Costituzione, sono di stretta interpretazione».

inganno e in un quadro di trasparenza»⁽⁶⁾, nonché tutelando la dignità della persona e rispettando la verità dei fatti senza travalicare i limiti dell'essenzialità dell'informazione (il che significa evitare dettagli o informazioni non indispensabili per rappresentare compiutamente una vicenda⁽⁷⁾), con riguardo a notizie di interesse pubblico, ferma restando la possibilità di trattare i «*dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico*» (art. 137, ult. comma, cod. privacy⁽⁸⁾).

In questo contesto, quindi, particolarmente interessante è l'attenzione che Tribunale pone alla tutela della *dignità delle vittime*. Nella sentenza difatti si legge che tali conclusioni si impongono «*valorizzando la situazione di vulnerabilità che caratterizza le vittime del reato, oggetto di precipua tutela anche a livello comunitario*». Sul punto il Tribunale ha messo in rilievo, non solo la Raccomandazione del Consiglio d'Europa (R (2003)13) del 10 luglio 2003 (Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto ai procedimenti penali), ma anche la decisione quadro 2001/220/GAI adottata dal Consiglio d'Europa in data 15 marzo 2001, e relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, laddove avvisa che «*è necessario ravvicinare le norme e le prassi relative alla posizione e ai principali diritti della vittima, con particolare attenzione al diritto a un trattamento della vittima che ne salvaguardi la dignità*».

Il Tribunale osserva così come, nel processo penale, la «*dignità della vittima*», rappresenta «*un momento talmente delicato da generare una sorta di "ispessimento" della tutela ordinaria, cosicché il guscio che protegge il diritto viene ad essere avvolto da una coltre più solida. Si tratta, dunque, di una particolare forma della tutela del diritto alla riservatezza, vale a dire il diritto a non vedere appresi e diffusi dati e notizie relativi alla propria sfera privata. La situazione giuridica soggettiva qui ricordata trova sicura collocazione nell'art. 2 della Charta Chartarum e nell'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Al riguardo, la Corte Europea, in più occasioni (come segnala la*

⁽⁶⁾ Così, Garante, 22 luglio 1998, in M. PAISSAN, *Privacy e giornalismo*, Roma, 2003, 79.

⁽⁷⁾ Così Garante, 10 luglio 2008, in *www.dejure.giuffre.it*. Si veda anche: Garante, 6 maggio 2009, in questa *Rivista*, 2009, 2351, con nota di S. PERON, *La tutela del diritto all'immagine nei provvedimenti del Garante della privacy*.

⁽⁸⁾ Cfr. al riguardo Trib. Roma, 24 gennaio 2002, in *Dir. inf.*, 2002, 504, con nota di G. VOTANO, «*Un sorriso per la stampa*»: quando il privato diventa politico. Osserva altresì G.E. VIGEVANI, *Commento all'art. 137*, in AA. VV., *Codice della Privacy*, II, Milano, 2004, 1723, come tale norma possa apparire «*per molti versi scontata, non avendo senso garantire una riservatezza alla quale il titolare del diritto ha rinunciato. Delicate questioni sorgono invece riguardo a ciò che questa norma non esplicita, ossia, da una parte, dove si collochi*» sia pure con una certa approssimazione il limite oltre il quale si possa ritenere che una dichiarazione o un'azione di un determinato soggetto abbia varcato la faticosa soglia della notorietà», dall'altra,

come essa trovi applicazione quando la diffusione di informazioni avvenga attraverso l'assemblaggio e la manipolazione di notizie già note, che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice costituiscono un trattamento ulteriore rispetto alla mera divulgazione». A quest'ultimo riguardo si veda anche Cass. civ., 25 giugno 2004, n. 11864, in *Dir. giust.*, 2004, 30, 48, secondo la quale in «*tema di trattamento dei dati personali, sia la legge n. 675/1996 che il d.lgs. n. 196/2003 (cosiddetto «codice della privacy») hanno ad oggetto della tutela anche i dati già pubblici o pubblicati, poiché colui che compie operazioni di trattamento di tali informazioni, dal loro accostamento, comparazione, esame, analisi, congiunzione, rapporto od incrocio, può ricavare ulteriori informazioni e, quindi, un "valore aggiunto informativo", non estraibile dai dati isolatamente considerati, potenzialmente lesivo della dignità dell'interessato (ai sensi degli artt. 3, comma 1, prima parte, e 2 Cost.), valore sommo a cui è ispirata la legislazione sul trattamento dei dati personali*».

dottrina) ha riconosciuto che “il existe donc une zone d’interaction entre l’individu et des tiers qui, même dans un contexte public, peut relever de la vie privée” e ha concepito tale “zone d’interaction” come un ambito non dalle dimensioni standardizzate, ma a “geometria variabile”, in relazione alle caratteristiche ed al ruolo del ricorrente»⁽⁹⁾. La Corte di cassazione già in passato aveva ricordato come l’art. 8 del codice deontologico faccia divieto di pubblicare notizie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona⁽¹⁰⁾.

A tale fattispecie come rettamente osservato dalla sentenza che qui si pubblica si applicano anche gli artt. 136 e 137, comma 3, cod. *privacy* (d.lgs. n. 196/2003), nonché il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica. In base a tale disciplina il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso degli interessati, nei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello dell’«*essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico*» (art. 137, comma 3, cod. *privacy*). Come il Garante ha più volte affermato, detto limite deve essere interpretato con particolare rigore quando vengono in considerazione dati idonei a identificare vittime di reati (cfr. Garante Privacy, 13 ottobre 2008, doc. *web* n. 1563958).

2. IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VIOLAZIONE D’IMMAGINE

Con riferimento infine al danno il Tribunale ne ha ammesso la risarcibilità limitatamente al danno non patrimoniale⁽¹¹⁾, sia perché trattasi di fattispecie in cui la legge espressamente riconosce la risarcibilità sia perché vi è stata la lesione di un diritto inviolabile della persona, costituzionalmente protetto. Ciò in conformità da quanto statuito dalle Sezioni Unite laddove hanno precisato che il risarcimento del danno non patrimoniale è consentito in una delle seguenti ipotesi: 1) fatto illecito astrattamente configurabile come reato; 2) fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro di tale danno; 3) fatto illecito lesivo in modo grave di diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti⁽¹²⁾.

⁽⁹⁾ Sulle situazioni giuridiche soggettive in questa materia si rinvia a: F. OLIVIO, *Dati personali e situazioni giuridiche soggettive*, in *Giust. civ.*, 2002, II, 157.

⁽¹⁰⁾ Cass. civ., 31 marzo 2006, n. 7607, in *Dir. inf.*, 2006, 342, secondo la Corte «*tale precetto è violato dalla pubblicazione di informazioni particolareggiate, si da consentire la identificazione della vittima di abusi e violenze in ambito militare e legittima la irrogazione di sanzioni disciplinari da parte dell’ordine dei giornalisti*».

⁽¹¹⁾ Invece, sulla risarcibilità del danno patrimoniale da lesione del diritto d’immagine si veda A. NATALINI, *Diritto all’immagine e pubblicazione di foto non autorizzata: per essere risarcita è la parte lesa che deve provare il pregiudizio economico*, in *Dir. giust.*, 2010, 193: «*qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la*

parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dall’autore dell’illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall’articolo 128, comma 2, della legge n. 633/1941, sulla protezione del diritto di autore». Si veda anche: Cass. civ., 16 maggio 2008, n. 12433, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, I, 1404, con nota di F. SANTORO, *Diritto all’immagine come diritto costituzionale inviolabile: tutela risarcitoria patrimoniale e non patrimoniale*.

⁽¹²⁾ Sez. Un. civ., 11 novembre 2008, n. 26972, sentenza pubblicata ed annotata *ex aliis* in questa *Rivista*, 2009, 38, con note di P.G. MONATERI, *Il pregiudizio*

Con riferimento al *quantum* risarcibile, il Giudice ha osservato come, nella fattispecie in esame, vi fosse stata una lesione particolarmente grave e seria, ricavabile dai seguenti elementi

- ampia diffusione sul territorio nazionale (rete televisiva nazionale);
- piccole dimensioni del contesto in cui verificatosi l'evento dannoso (il paese della parte lesa);
- posizione soggettiva del danneggiato al momento della lesione (vittima di reato doloso);
- età del danneggiato al momento della lesione (persona anziana che è più facilmente ferita nella dignità dinanzi alla malafede del prossimo);
- modalità della lesione (a mezzo di trasmissione televisiva);
- durata del fenomeno lesivo: il Tribunale ha accertato come ancora nel 2008 venivano messe in onda repliche della trasmissione, che impedivano alla parte lesa di poter dimenticare e di essere dimenticata (c.d. diritto all'oblio⁽⁴³⁾).

Sulla base di tali elementi il Tribunale ha ritenuto di poter liquidare in via equitativa un danno non patrimoniale pari a euro 50.000,00. Sulla somma così determinata, trattandosi di un credito di valore, è stata operata una rivalutazione dalla data in cui sono state «monetariamente determinate (c.d. aestimatio)» fino alla data della «liquidazione definitiva (c.d. taxatio)» fissata alla data della sentenza. La rivalutazione è stata «effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica». Mentre gli «indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovvero sia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.)». Sono stati altresì riconosciuti gli interessi compensativi (al tasso legale) calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione. Alla fine di tale operazione il danno, rivalutato e maggiorato degli interessi, è risultato pari – all'attualità – ad euro 58.685,00.

zio esistenziale come voce del danno non patrimoniale; E. NAVARRETTA, *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali*; D. POLETTI, *La dualità del sistema risarcitorio e l'unicità della categoria dei danni non patrimoniali*; P. ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale: istruzioni per l'uso*; in *Resp. civ.*, 2009, 45 ss., con note di F. BILOTTA, *I pregiudizi esistenziali: il cuore del danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite del 2008*; M. FRANZONI, *Cosa è successo al 2059 c.c.?*, ivi, 20 ss.; in *Riv. dir. civ.*, 2009, II, 97 ss., F.D. BUSNELLI, *Le Sezioni Unite e il danno non patrimoniale*; P. CENDON, *L'urlo e la furia*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, II, 71 ss., M. DI MARZIO, *Danno non patrimoniale: la messa a punto delle Sezioni Unite*, ivi, 117 ss.; G. PONZANELLI, *La prevista esclusione del danno esistenziale e il principio di integrale riparazione del danno: verso un nuovo sistema di riparazione del danno alla persona*, ivi, 90.

⁽⁴³⁾ Sul diritto all'oblio, da ultimo si veda Cass. pen., Sez. V, 24 novembre 2009, n. 45051, in questa *Rivista*,

2010, 1067 (con nota di S. PERON, *La verità della notizia tra attualità e oblio*): «il decorso del tempo può attenuare l'attualità della notizia e far scemare anche l'interesse pubblico all'informazione. Può anche verificarsi, nondimeno, che all'effetto di dissolvenza dell'attualità della notizia non faccia riscontro l'affievolimento dell'interesse pubblico o che – non più attuale la notizia – riviva, per qualsivoglia ragione, l'interesse alla sua diffusione. In somma può non esserci corrispondenza o piena sovrapposizione cronologica tra attualità della notizia ed attualità dell'interesse pubblico alla divulgazione. Nondimeno, in quest'ultima ipotesi, il persistente o rivitalizzato interesse pubblico, che – in costanza di attualità della notizia – doveva equilibrarsi con il diritto alla riservatezza, all'onore od alla reputazione, deve trovare – quando la notizia non è più attuale – un contemperamento con un nuovo diritto, quello all'oblio, anche nell'accezione di legittima aspettativa della persona ad essere dimenticata dall'opinione pubblica e rimossa dalla memoria collettiva».

Infine, il Tribunale ha fatto applicazione dell'insegnamento delle Sezioni Unite, le quali — componendo il contrasto giurisprudenziale — hanno affermato che per tutte le domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la *competenza territoriale* deve essere del giudice del luogo di domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza del danneggiato ⁽¹⁴⁾. Secondo il Tribunale di Varese «*tale pronunciamento è qui condiviso anche perché risulta maggiormente conforme al principio favor victimae che qualifica la funzione sociale della responsabilità civile da illecito*».

⁽¹⁴⁾ Sez. Un. civ., 13 ottobre 2009, n. 21661, in questa Rivista, 2010, 104, con nota S. PERON, *La determinazione del foro territorialmente competente nel caso di lesione di diritti della personalità*.

